Cassazione civile sez. II - 01/06/2026, n. 17342. Pres. Cirillo. Est. Picaro.

FATTI DI CAUSA

1. Pe.Ro. conveniva in giudizio i nipoti Pe.Ba. e Pe.Ca. davanti al Tribunale di Ancona, chiedendo che fosse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria originata dalla successione del padre Pe.Vi. e lo scioglimento della comunione ereditaria della madre Co.Ma. e che, in attuazione della divisione del patrimonio immobiliare delle due successioni, fosse attribuita all'attrice la villa di R, via (Omissis), con circostante giardino e terreno, con eventuale conguaglio in denaro in favore di Pe.Ca., titolare della quota di 3/24, pervenutagli in eredità, e a favore di Pe.Ba., titolare della quota di 3/24 pervenutale in successione; chiedeva poi di condannare i convenuti al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni causati dalla loro illegittima occupazione del medesimo.

Si costituivano Pe.Ca. e Pe.Ba., eccependo l'intervenuta usucapione dell'immobile e chiedendo altresì che fosse dichiarata la nullità dell'atto di compravendita del (Omissis), con il quale il loro padre Pe.Gi. aveva alienato ai suoi genitori, nonni dei convenuti, la propria quota del 50% della proprietà dell'immobile, attesa l'assoluta incapacità di intendere e di volere dello stesso; in subordine, chiedevano che l'atto fosse dichiarato inefficace per simulazione assoluta o relativa, in quanto le parti avevano inteso compiere un diverso negozio giuridico, di conservazione dei diritti dei convenuti allora bambini, ovvero che l'atto fosse dichiarato nullo per assenza

degli elementi essenziali, quale il mancato versamento del prezzo. I convenuti chiedevano, inoltre, di procedere alla collazione delle donazioni che i defunti coniugi Pe.Vi. avevano effettuato in favore dell'attrice e di cui a un atto del (Omissis), provvedendo altresì a ricostruire l'asse ereditario, comprendendovi le somme di denaro che i coniugi Pe.Vi.-Co.Ma. avevano depositato presso istituti di credito e i mobili presenti nell'immobile oggetto della donazione del 1993.

Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di Va.Em., madre dei convenuti, la quale concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice e aderendo alle domande proposte dai figli, e di Bo.Gi., coniuge dell'attrice, al quale con atto del (Omissis) era stato alienato l'immobile. Il terzo chiamato Bo.Gi., costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, evidenziando come non fosse stato presente all'atto di compravendita del 1993 come co-acquirente dell'immobile, bensì come coniuge della parte acquirente al fine di consentire che l'immobile non entrasse a far parte della comunione legale tra i coniugi.

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza non definitiva n. 58/2012, rigettava la domanda di usucapione proposta dalle parti convenute e dalla terza chiamata Va.Em.; rigettava le domande di nullità e di simulazione degli atti di compravendita del 1978 e del 1993; rigettava la domanda di collazione e di ricostruzione dell'asse ereditario di Pe.Vi. e di Co.Ma.; riteneva che per le restanti domande proposte dalle parti fosse necessario un ulteriore approfondimento anche istruttorio e disponeva quindi in relazione a queste con separata ordinanza la prosecuzione del processo.

La Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza non definitiva e questa Corte, con la sentenza n. 26220 del 2023, respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti in solido al pagamento delle spese.

2. Con la sentenza definitiva n. 636/2017, emendata con l'ordinanza di correzione del 25.8.2017, il Tribunale di Ancona disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente alla villa di Roma, via (Omissis), attribuendone una porzione a Pe.Ro. ed una porzione a Pe.Ca. e Pe.Ba., previa esecuzione a carico delle rispettive quote dei lavori necessari a renderle indipendenti stimati dal CTU, e conguaglio in denaro, e condannava Pe.Ca. e Pe.Ba. a corrispondere a Pe.Ro. il valore dei frutti di sua spettanza per avere essi goduto in via esclusiva della villa.

La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 1205/2021, respingeva l'appello proposto da Pe.Ba., Pe.Ca. ed Va.Em. e confermava per l'effetto la sentenza gravata.

3. Avverso quest'ultima sentenza Pe.Ba., Pe.Ca. ed Va.Em. hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a sette motivi.

Pe.Ro. ha resistito con controricorso.

È stata formulata il 24.10.2024 proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. per improcedibilità del ricorso, dovuta al mancato deposito telematico entro venti giorni dall'ultima notifica del ricorso della copia autentica della sentenza impugnata previsto dall'art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c., per essere stata depositata entro tale termine solo la relata di notifica della stessa.

I difensori dei ricorrenti depositato istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata l'adunanza in camera di consiglio del 18.11.2025, e nell'imminenza di essa entrambe le parti hanno depositato memorie.

È stata formulata altresì da Pe.Ba. e Pe.Ca. istanza di ricusazione nei confronti del Consigliere inizialmente individuato come relatore, Chiara Besso Marcheis, per essere stata la stessa già Consigliere relatore nella prima sentenza emessa da questa Corte nel presente giudizio relativa all'impugnazione della sentenza non definitiva del Tribunale di Ancona, e tale istanza è stata respinta con l'ordinanza n. 34520/2025 di questa Corte.

Fissata la nuova adunanza camerale per il 7.5.2026 e designato un altro Consigliere relatore, entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte rileva, preliminarmente, che deve escludersi l'improcedibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine di deposito della copia autentica della sentenza impugnata stabilito dall'art. 369 comma 2 n. 2) c.p.c., affermata nella proposta di definizione accelerata.

Dal sistema telematico di deposito dei provvedimenti (desk) risulta che al ricorso notificato il 7.1.2022 (quindi il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata), ed iscritto a ruolo il 27.1.2022, la copia autentica della sentenza impugnata era stata allegata, ma con un file col nome ID11, che non è in formato .pdf, ma

.xml con firma CAdES (p7m), che non risulta leggibile con le applicazioni in dotazione a questa Corte, mentre in formato .pdf era stata depositata la sola relata di notifica senza la sentenza.

I ricorrenti con l'istanza di decisione conseguente alla proposta di definizione accelerata del 29.11.2024 hanno depositato, fuori termine, la copia del duplicato informatico della sentenza della Corte d'Appello di Ancona impugnata, sprovvista della data di deposito e del numero, estratta dal fascicolo informatico dal difensore ed accompagnata dall'attestazione di conformità al duplicato informatico nativo digitale, invocando l'applicazione delle sentenza n. 12971/2024 di questa Corte, che ha considerato sufficiente, per evitare l'improcedibilità ex art. 369 c.p.c., il deposito tempestivo del duplicato informatico della sentenza impugnata, o della copia estratta dal difensore dal fascicolo informatico con attestazione di conformità, ed hanno altresì depositato un'attestazione della Wolters Kluver Italia, ossia del servizio operativo abilitato al punto di accesso del portale servizi telematici del Ministero della Giustizia, del 28.11.2024, nella quale si indica che il 27.1.2022, a seguito di un messaggio di errore del primo invio, è pervenuto un secondo esito di accettazione complementare avvenuta con successo, ma con la specifica "Allegato indicato in indice busta non presente", nonché l'attestazione di avvenuto deposito del legale del 26.1.2022 riferita a "22240478s contenente sentenza notificata da controparte", il tutto benché sul Desk figuri solo il già indicato deposito ID11 illeggibile.

I suddetti documenti, ancorché non depositati in sede di iscrizione a ruolo, o depositati in quella sede in formato ammesso dalla normativa

vigente, ma non leggibili con i sistemi applicativi in dotazione a questa Corte (la copia del duplicato informatico della sentenza impugnata con firma CAdES in formato .xml con attestazione di conformità del difensore che l'ha estratta dal documento nativo digitale), devono ritenersi ammissibili ex art. 372 c.p.c. perché attinenti all'ammissibilità del ricorso.

I ricorrenti assumono poi che la copia della sentenza impugnata sarebbe stata allegata dalla controparte al controricorso, ma il dato non corrisponde alla realtà, in quanto nel fascicolo di parte depositato da Pe.Ro., esaminato da questa Corte, non è ricompresa la sentenza impugnata.

Orbene, per verificare se sussista l'improcedibilità del ricorso delineata nella proposta di definizione accelerata, va anzitutto considerato che in base all'art. 1 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 (CAD) lettera b) il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, e che in base all'art. 23-bis del CAD i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 71 del CAD, e che lo stesso principio vale anche se la copia del duplicato informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (vedi in proposito l'art. 16 bis commi 9-bis, decies ed undecies del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n.221, poi

riproposti agli articoli 196 octies, novies, decies ed undecies disp. att. c.p.c.) o se la conformità non è espressamente disconosciuta.

Va poi tenuto conto che in tanto risulta accessibile dai difensori delle parti il duplicato informatico di una sentenza nativa digitale, in quanto la stessa non solo sia stata depositata telematicamente, ma sia stata accettata dalla cancelleria, con attribuzione, mediante il sistema informatico, della data di pubblicazione e del numero, che poi però figurano mediante stampigliatura aggiunta dal sistema solo sulla copia informatica, e non sul duplicato informatico, che è identico all'originale depositato.

La giurisprudenza più recente di questa Corte, alla quale si aderisce, ha quindi ritenuto che l'onere gravante sul ricorrente ex art. 369 comma 2 n. 2) c.p.c. di depositare la copia autentica della sentenza impugnata entro venti giorni dall'ultima notifica del ricorso possa essere soddisfatto, anche con il deposito entro tale termine, del duplicato informatico della sentenza impugnata, o della copia di esso con attestazione di conformità del difensore (vedi Cass. n. 12971/2024), potendosi supplire d'ufficio con la consultazione degli atti del fascicolo del grado precedente, o con l'acquisizione della relativa certificazione di cancelleria, alla mancanza del dato del numero e della data di pubblicazione della sentenza impugnata non visibili sul duplicato informatico, o sulla copia dello stesso con attestazione di conformità del difensore, quando gli stessi siano oggetto di contestazione tra le parti. Tale contestazione manca nel caso in esame, dato che nel controricorso non sono stati mossi rilievi d'improcedibilità del ricorso avversario per il mancato tempestivo

deposito della sentenza impugnata entro venti giorni dall'ultima notifica del ricorso, e dato che è pacifico che la sentenza impugnata in questa sede sia la n. 1205/2021, pubblicata l'8.11.2021.

Il problema che si pone, nel caso di specie, è piuttosto che i ricorrenti, entro il termine dell'art. 369, comma secondo, n. 2) c.p.c., hanno depositato telematicamente la copia del duplicato informatico della sentenza impugnata con l'attestazione di conformità al documento nativo digitale estratto dal fascicolo telematico con firma CAdES e con il formato .xml, non leggibile con le applicazioni in uso a questa Corte, e non con la firma PAdES e con il formato .pdf.

Secondo le specifiche tecniche della Direzione generale per i sistemi interni automatizzati del 16.4.2014, previste dal D.M. 21.2.2011 n. 44, mentre in base all'art. 12 gli atti processuali in forma di documento informatico devono essere necessariamente depositati telematicamente in formato .pdf e devono essere privi di elementi attivi e firmati con firma PAdES, o CAdES, i documenti informatici allegati (categoria nella quale va ricompresa la copia del duplicato informatico della sentenza impugnata) in base all'art. 13 devono essere sempre privi di elementi attivi, ma oltre al formato .pdf sono consentiti per il deposito anche i formati .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, (che rileva nel caso di specie), .eml ed e.msg (questi ultimi due con alcune limitazioni) ed i formati compressi .zip, .rar ed .arj.

Ne deriva che il deposito della copia del duplicato informatico della sentenza impugnata con formato .xml e firma CadES, effettuato dai ricorrenti in sede di iscrizione a ruolo della causa, nel rispetto del termine di venti giorni dall'ultima notifica, desumibile dalla

documentazione depositata dai ricorrenti con l'istanza di decisione, data l'illeggibilità del documento ID11 che figura sul Desk, era consentito dalla suddetta normativa della DGSIA, anche se per la mancanza tra le dotazioni di questa Corte degli speciali sistemi applicativi all'uopo necessari, non era leggibile sui computer in dotazione ai magistrati e da parte della cancelleria, mentre verosimilmente è risultato leggibile da parte della controricorrente, che sul punto nulla ha lamentato.

I ricorrenti devono, pertanto, essere considerati rimessi in termini per la produzione della copia del duplicato informatico della sentenza impugnata con attestazione di conformità del difensore già avvenuto in formato leggibile con l'istanza di decisione, non essendo ad essi imputabile l'impossibilità di lettura con gli applicativi, in dotazione a questa Corte, della copia del duplicato informatico della sentenza impugnata con attestazione del difensore di conformità all'originale informatico estratto dal processo telematico, che era stata depositata sul Desk come documento ID11 in sede di iscrizione a ruolo della causa.

Da tanto consegue che il ricorso non è improcedibile.

2. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) e 4) dell'art. 360, comma 1, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 51, 158, 161, e 383 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento in relazione all'art. 51, primo comma, n. 4 c.p.c., 158, 161 e 383 c.p.c e 323 c.p., avendo partecipato al Collegio giudicante della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1205/2021, relativa all'impugnazione della sentenza non definitiva, il

magistrato Maria Ida Ercoli, la quale aveva reso noto al Presidente della Corte d'Appello ed alla parte appellante la sussistenza di gravi ragioni di convenienza che ne giustificavano l'astensione e che quindi ne imponevano la sostituzione, ma non era stata autorizzata ad astenersi.

2.1. Il motivo è infondato, in quanto il provvedimento del Capo dell'ufficio di diniego dell'autorizzazione all'astensione in ipotesi di astensione facoltativa ex art. 51, ultimo comma, c.p.c. - qual è quella che discende dall'aver partecipato come giudice non ad un precedente grado di giudizio della stessa sentenza, ma ad un giudizio relativo all'impugnazione della sentenza non definitiva e non di quella definitiva - non è sindacabile; anche perché, se si fosse trattato di un'ipotesi di astensione obbligatoria, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto farla valere attraverso lo strumento della ricusazione, del quale invece non si sono avvalsi (vedi Cass. n.29346/2019; Cass. sez. lav. n. 17864/2016; Cass. n.13935/2016).

3. Con il secondo motivo, ci si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. in relazione agli articoli 112e 99 c.p.c., poiché le conclusioni degli appellati avevano fatto riferimento alla sola inammissibilità del gravame, senza riproposizione delle difese di merito.

3.1. Il motivo, che dimostra di ignorare l'effetto devolutivo dell'appello, è palesemente infondato perché, a fronte dell'accoglimento nel merito delle domande avanzate da Pe.Ro. in primo grado, la Corte d'Appello doveva necessariamente pronunciarsi sulla loro fondatezza già sulla base e nei limiti dei motivi fatti valere

dagli appellanti, a prescindere dal fatto che l'appellata avesse concentrato le sue difese su questioni preliminari di rito dell'impugnazione avversaria, sicché non vi è stata alcuna violazione del principio della domanda, o della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

4. Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., ci si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 112 e 99, 163, terzo comma, n. 3) e n. 4) e 183, sesto comma, n. 1) c.p.c., 720, 713 e 718 c.c., sostenendo l'inammissibilità della nuova domanda introdotta in prime cure dall'attrice, volta all'assegnazione solo di una porzione della villa di Roma, a fronte della domanda originariamente proposta di assegnazione di essa per l'intero.

4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto i ricorrenti non hanno offerto elementi per superare l'orientamento consolidato di questa Corte, che consente alle parti del giudizio divisorio di modificare le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione per intero, o congiunta, del compendio immobiliare perfino in grado di appello (ed a maggior ragione nelle conclusioni del giudizio di primo grado), costituendo la richiesta in tal senso non una nuova domanda, ma una mera modalità di attuazione della divisione (Cass. n. 15926/2019; Cass. n. 9367/2013). Tale giurisprudenza è stata richiamata dalla sentenza impugnata, che ha anche spiegato come la richiesta di attribuzione di una porzione della villa anziché dell'intero fosse dipesa dal fatto che in principio l'immobile era stato ritenuto indivisibile, mentre dalla CTU era emersa la frazionabilità in

natura, che comunque il giudice avrebbe dovuto privilegiare anche d'ufficio, provvedendo all'attribuzione delle porzioni in natura a tutti i condividenti.

5. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3) e 4) c.p.c., degli artt. 112 e 183, sesto comma, n.1) c.p.c., 720, 713 e 718 c.c., nonché degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4) c.p.c., in relazione alla determinazione del conguaglio e all'inammissibilità della nuova documentazione prodotta per la prova delle spese sostenute.

6. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5) c.p.c. in relazione all'art. 132, secondo comma, n. 4) c.p.c., sulla medesima questione di cui al precedente motivo, non essendo stata fornita una motivazione sui rilievi formulati dagli appellanti in ordine al conguaglio ed alla produzione della nuova documentazione sulle spese sostenute.

7. Con il sesto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all'art. 728 c.c. e all'art. 111 Cost., alla luce del mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme loro riconosciute a titolo di conguaglio.

8. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, esaminabili congiuntamente perché relativi alle stesse questioni sotto diversi profili, sono infondati, in quanto l'impugnata sentenza ha correttamente motivato che il conguaglio era stato determinato sulla base della CTU e ad esso il giudice doveva necessariamente fare riferimento, a prescindere dai

conteggi specifici delle parti. La CTU, inoltre, non aveva tenuto conto delle spese per migliorie documentate da Pe.Ro., ma solo delle spese per il condono edilizio, andate a vantaggio di tutti i condividenti, che essendo state affrontate dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, ben potevano essere successivamente documentate. Quanto alla rivalutazione monetaria del conguaglio, la sentenza impugnata si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 29733/2017) che ne riconosce la rivalutazione anche d'ufficio in funzione di riequilibrio delle disparità createsi tra le diverse quote per effetto del decorso del tempo sempre che sia stata allegata un'apprezzabile lievitazione dei prezzi del mercato immobiliare tra la data della stima e quella della decisione; lievitazione che, nella specie, è stata esclusa, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, per l'estrema vicinanza temporale esistente tra la determinazione del conguaglio in denaro da parte del CTU e la pronuncia della sentenza.

9. Con il settimo motivo, ci si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., in relazione all'art. 132, secondo comma, n. 4) c.p.c. e 2043 c.c., attesa l'erroneità della condanna al risarcimento del danno per occupazione sine titulo della villa di Roma e del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti.

9.1. Il motivo è inammissibile perché non assume un'errata nozione dell'art. 2043 c.c. (peraltro non applicabile all'estensione del possesso del coerede all'intero bene, regolato piuttosto dall'art. 1102 c.c.) da

parte della Corte distrettuale, né individua una mancanza, o mera apparenza della motivazione relativa all'accoglimento della domanda risarcitoria di Pe.Ro. per l'occupazione senza titolo del compendio ereditario, ma si risolve nella sollecitazione ad una rivalutazione di merito del materiale istruttorio, non consentita in questa sede.

La Corte rileva poi, come ulteriore elemento non in contestazione, che gli odierni ricorrenti avevano in primo grado eccepito l'usucapione dell'immobile, assumendo una linea difensiva tale da confermare indirettamente la fondatezza, almeno in stratto, della pretesa risarcitoria dell'originaria attrice.

10. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

I ricorrenti, in base al principio della soccombenza, vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo, mentre deve escludersi l'applicabilità delle sanzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. per la difformità della decisione rispetto alla proposta di definizione accelerata.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200

per spese vive ed Euro 10.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria l'1 giugno 2026.